

10.a bis Aggiornamento in seguito alla novella legislativa l. n. 69 del 27/05/2015

E' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 maggio 2015, n. 124, la legge 27 maggio 2015, n. 69, in materia di delitti contro la pubblica amministrazione e di associazione di stampo mafioso, unitamente alla riformulazione del reato di falso in bilancio. Sintetizziamo di seguito il contenuto delle principali disposizioni.

Il nuovo reato di false comunicazioni sociali

Con riguardo all'ambito dei reati societari previsti dal codice civile, vi è l'inserimento dei nuovi artt. 2621 ss., che hanno modificato la disciplina dei reati di false comunicazioni sociali (c.d. "falso in bilancio").

In primo luogo, l'articolo 9 della legge n. 69/2015 ha modificato la disciplina del falso in bilancio nell'ambito delle società non quotate (art. 2621 c.c.). A tal riguardo, la modifica apportata prevede che:

- il reato sia sempre punito come delitto (in luogo di quello attuale che prevede anche l'ipotesi di natura contravvenzionale);
- la pena inflitta – che va da un minimo di 1 anno a un massimo di 5 anni – sia sempre quella della reclusione (in luogo di quella attuale che prevede anche l'arresto fino a 2 anni); la procedibilità sia sempre d'ufficio (parimenti all'attuale formulazione).

Per quanto attiene, invece, alla condotta illecita sanzionata dalla norma si segnala che, anche all'esito della riforma in esame, questa rimane sostanzialmente invariata, andando a punire «gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore».

La riforma, inoltre, prevede all'articolo 10 della legge n. 69/2015 l'introduzione di ipotesi specifiche da cui far conseguire le pene ridotte in caso di commissione del reato ex art. 2621 c.c.:

- se i fatti sono di lieve entità, la pena va da un minimo di 6 mesi a un massimo di 3 anni (nuovo art. 2621-bis c.c.). La lieve entità viene valutata dal giudice in base alla natura e alle dimensioni della società, nonché alle modalità o agli effetti della condotta dolosa;
- la stessa pena ridotta (da 6 mesi a 3 anni) si applica anche nel caso in cui il falso in bilancio riguardi le società che non possono fallire (quelle che non superano i limiti indicati dall'art. 1, comma 2, legge fallimentare). In questo caso, il reato è perseguibile a querela di parte (società, soci, creditori o altri destinatari della comunicazione sociale) e non d'ufficio.

Con l'introduzione, poi, del nuovo art. 2621-ter c.c., si prevede un'ipotesi legale di non punibilità per particolare tenuità del fatto (ex art. 131-bis c.p.), dovendo il giudice, a tali fini, valutare, in modo prevalente, «l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori».

In secondo luogo, è stata modificata, ad opera dell'articolo 11 della legge 69/2015, la disciplina del falso in bilancio nell'ambito delle società quotate (art. 2622 c.c.). A tal riguardo, la modifica apportata prevede che:

- il falso in bilancio diventi reato di pericolo anziché di danno;
- la procedibilità sia d'ufficio (anziché a querela);
- la pena della reclusione vada da un minimo di 3 anni a un massimo di 8 anni (prima, rispettivamente, di 1 e 4 anni).

E' previsto, inoltre, che alle società quotate siano equiparate:

- le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- gli emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
- le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le modifiche al d.lgs. N. 231/2001

L'articolo 12 della legge n. 69/2015 ha predisposto, all'esito del modificato impianto dei reati di false comunicazione sociali (artt. 2621 e ss. c.c.), anche un coordinamento con la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti derivante da reato ex d.lgs. n. 231/2001. In particolare, l'intervento normativo ha apportato un aumento delle sanzioni pecuniarie ivi previste:

- per il delitto di false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) la sanzione pecuniaria ora va da 200 a 400 quote;
- in ipotesi di fatto di lieve entità (art. 2621-bis c.c.) la sanzione pecuniaria ora va da 100 a 200 quote;
- per il delitto di false comunicazioni sociali ai danni di società quotate (art. 2622 c.c.) la sanzione pecuniaria ora va da 400 a 600 quote.